



ECONOMIC DEVELOPMENT
AGENCY
CHAMBER OF COMMERCE
Republic of San Marino
www.agency.sm



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Convenzioni contro le Doppie Imposizioni

Focus rapporto San Marino / Italia

Webinar 24 febbraio
Relatore Dott.ssa Stefania Maria Gatti



Convenzioni contro le Doppie Imposizioni

- **A cosa servono le convenzioni contro la doppia imposizione?**

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono accordi stipulati tra due Stati e hanno lo scopo di regolare/evitare, con opportune disposizioni vincolanti per entrambi gli Stati, il fenomeno della doppia imposizione.



Convenzioni contro le Doppie Imposizioni in vigore

- **24 DTA secondo il modello OCSE**

Andorra, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belgio, Croazia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Malta, Portogallo, Qatar, Romania, Saint Kitts and Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Ungheria e Vietnam

- **8 Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti**

Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Malesia e Ucraina

- **30 Accordi per lo scambio di informazioni (TIEA)**



Convenzione contro le Doppie Imposizioni ITA-RSM

Quando applico la convenzione?

L. 166/2013 - Art. 9 *(Accordi internazionali)*

Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.



Le norme convenzionali si applicano se più favorevoli al contribuente rispetto alla normativa interna.



Convenzione contro le Doppie Imposizioni ITA-RSM

Quando applico la convenzione?

TUIR - Art. 169

Le disposizioni interne dettate dal TUIR si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.



In presenza di accordi contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e il Paese estero, le norme convenzionali prevalgono sulle norma interna, salvo che questa non sia più favorevole al contribuente.



Convenzioni contro le Doppie Imposizioni

Qual è il percorso normativo da effettuare per individuare la modalità di tassazione di un reddito percepito da un soggetto residente in uno Stato ma proveniente da altro Paese (c.d. reddito di fonte estera)?



Convenzioni contro le Doppie Imposizioni

Verifica della sussistenza del presupposto territoriale di tassabilità nel Paese di fonte del reddito (collegamento con il territorio)

Verifica della misura e delle modalità di tassazione in base alla normativa interna del Paese di fonte del reddito

Tassazione secondo la norma interna del Paese di fonte del reddito ovvero secondo la normativa convenzionale se più favorevole

Tassazione definitiva nel Paese di residenza del percettore con scomputo dell'eventuale imposta pagata all'estero (credito di imposta)



Convenzione contro le Doppie Imposizioni ITA-RSM

Art. 10 - DIVIDENDI:

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detta altro Stato. **[TASSAZIONE CONCORRENTE]**

Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, **l'imposta così applicata non può eccedere:**

- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.**

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
... OMISSIS ...



Convenzione contro le Doppie Imposizioni ITA-RSM

Art. 11 - INTERESSI:

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

[TASSAZIONE CONCORRENTE]

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, **l'imposta così applicata non può eccedere:**

a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;

b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

...(omissis)....



Convenzione contro le Doppie Imposizioni ITA-RSM

Art. 12 - CANONI:

I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. **[TASSAZIONE CONCORRENTE]**

1. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, **l'imposta così applicata non può eccedere:**
 - a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
 - b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.**
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

...(omissis)....